

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE E LA CONFERMA DELLE BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA DI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE NON MEDICHE, ATTIVITA' DI RICERCA POST-DOTTORATO, CORSI DI PERFEZIONAMENTO ALL'ESTERO. LEGGE 30/11/89 N. 398.

I-NORMECOMUNI

Art. 1

Chi ha già usufruito di una borsa di studio, non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.

Art. 2

Divieto di svolgimento di attività didattiche

I borsisti possono essere impegnati in limitate attività didattiche.

Art. 3

Divieto di cumulo delle borse

Le borse di studio di cui al presente regolamento non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione del borsista.

Art. 4

Pubblico dipendente

Il pubblico dipendente che usufruisca delle borse di studio di cui al presente regolamento, ha la possibilità di chiedere il congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Art. 5

Modalità di erogazione delle borse e casi di sospensione

L'eventuale differimento dell'inizio della frequenza o l'interruzione di essa per gli adempimenti degli obblighi militari o per casi di maternità e puerperio, in analogia a quanto previsto dalla legge 30/12/1971, n. 1204 per le lavoratrici madri, determinano il differimento dell'inizio dell'erogazione della borsa o la sospensione di questa.

II - BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE NON MEDICHE

Art. 6

L'Università degli Studi di Bologna conferisce borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione previste dallo Statuto, ai sensi della legge 30/11/1989, n. 398, riservate agli iscritti al primo anno di corso e per tutta la durata del corso stesso.

Art. 7

Finanziamento delle borse

La Giunta di Ateneo, su proposta della Commissione Ricerca, tenuto conto dei fondi disponibili in bilancio per le borse previste dalla legge 398/89, determina il numero, l'ammontare e la ripartizione delle borse di studio fra le Scuole di Specializzazione.

Art. 8

Modalità per l'assegnazione e la conferma delle borse

L'assegnazione delle borse di studio, nei limiti di cui al precedente articolo, viene effettuata con Decreto Rettorale, sulla base delle graduatorie di merito formate in occasione degli esami di ammissione alle scuole, a favore degli iscritti al primo anno di corso che si trovino nelle condizioni di reddito stabilite dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di concerto con il Ministero del Tesoro, sentito il Consiglio Universitario Nazionale.

A parità di punteggio nella graduatoria di merito, l'ordine di precedenza sarà determinato dai criteri utilizzati nei concorsi per l'ammissione alle scuole di specializzazione.

In caso di rinuncia degli aventi diritto o di mancanza dei requisiti richiesti, subentreranno altrettanti iscritti in possesso dei necessari requisiti, secondo l'ordine di graduatoria di cui al presente articolo.

Decadono dal diritto coloro che entro il termine fissato non dichiarino di accettare la borsa.

Le borse di studio sono confermate per tutti gli anni successivi al primo, a condizione che perdurino i requisiti di cui al seguente art. 9. Il possesso dei requisiti sarà accertato d'ufficio.

Art. 9

Requisiti soggettivi e obblighi del borsista

Il candidato utilmente collocato in graduatoria dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) reddito personale lordo non superiore al limite di cui all'art. 6 della L. 398/89. Il periodo di imposta da considerare è quello corrispondente all'anno solare di fruizione della borsa.
- b) non avere usufruito di altra borsa di studio allo stesso titolo né di fruire contemporaneamente di altra;
- c) regolare frequenza della scuola.

Art. 10

Documentazione da prodursi per il conferimento della borsa

Gli iscritti collocati utilmente nelle rispettive graduatorie devono presentare, ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'assegnazione della borsa:

- dichiarazione di accettazione della borsa di studio;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non avere fruito di altra borsa di studio allo stesso titolo o di non fruire contemporaneamente di altra;
- autocertificazione attestante il reddito personale complessivo lordo, riferito all'anno solare di fruizione della borsa.

Art. 11

Documenti necessari per la conferma

Per la conferma della borsa di studio per gli anni successivi al primo, fermo restando l'accertamento d'ufficio del requisito di cui alla lettera c) dell'art. 9, il titolare della borsa di studio dovrà produrre le dichiarazioni di cui al punto b) e c) dell'art. 10.

III - BORSE DI STUDIO PER IL PERFEZIONAMENTO ALL'ESTERO.

Art. 12

Finanziamento

La Giunta di Ateneo determina annualmente, su proposta della Commissione Ricerca, nell'ambito dei finanziamenti complessivi relativi alle borse di studio previste dalla Legge 398/89, l'ammontare dei fondi da destinarsi a dette borse ed effettua una ripartizione fra tutte le aree scientifiche previste dallo Statuto.

Art.13

Requisiti di ammissione

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di età non superiore ai 29 anni alla data di scadenza del bando (ossia occorre non aver compiuto il 30° anno di età alla data di scadenza del bando), in possesso del diploma di laurea conseguito presso una Università italiana. Sono altresì ammessi al concorso i laureandi in debito del solo esame finale di laurea: in tal caso, l'ammissione al concorso è condizionata al conseguimento del titolo richiesto, entro la data di scadenza del bando.

Art. 14

Commissione Giudicatrice

La Commissione giudicatrice, composta di 5 membri di cui 3 professori ordinari o straordinari e 2 professori associati di discipline ricomprese nelle aree suddette, verrà nominata, per ciascuna area, con decreto rettorale e i componenti sono designati dalla Giunta di Ateneo, che provvede anche alla designazione di due membri supplenti, uno di prima fascia e uno di seconda fascia, che subentreranno in caso di assenza o impedimento del membro effettivo della fascia corrispondente. Essa è presieduta da un professore

ordinario di prima fascia.

Art. 15

Selezione

“Il concorso per l’attribuzione di borse di studio per il perfezionamento all’estero è per titoli ed esami. L’esame consiste in un colloquio inteso ad accertare l’attitudine e la preparazione dei candidati nell’area prescelta. Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga una votazione di almeno 28/40. Il punteggio complessivo che verrà stabilito dalla Commissione Giudicatrice, sarà ripartito secondo le seguenti percentuali:

prova orale: 40%

voto di laurea: 15%

tesi di laurea e pubblicazioni : 20%

valutazione del corso estero 20%

altri titoli, a discrezione della Commissione, : 5%

Spetta alla Commissione giudicatrice graduare il punteggio da attribuirsi ai titoli prodotti dai candidati nell'ambito delle percentuali sopra indicate.

La valutazione dei titoli deve precedere la prova d'esame.

Al termine dei lavori, la Commissione dovrà redigere apposita graduatoria che andrà formulata sommando il punteggio riportato da ciascun candidato nella prova orale con quello determinatosi per effetto della valutazione dei titoli. In caso di parità precede chi ha ottenuto il punteggio più alto nella valutazione dei titoli e in caso di ulteriore parità, precede il candidato più giovane di età.”

Art. 16

Borsa di studio

A concorso espletato viene emanato il decreto rettorale di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori.

L'importo minimo della borsa è di € 1.092,69 lorde mensili, salvo successive variazioni

La Commissione giudicatrice, a suo giudizio, potrà elevare l'importo delle borse di studio

in base alla valutazione del programma e della durata del corso, nonché delle spese di iscrizione, se documentate, e della distanza in quanto possa avere riflesso sulle spese di viaggio, fermo restando che la somma complessiva degli importi delle borse di studio non dovrà superare la cifra globale assegnata dalla Giunta di Ateneo a ciascuna area disciplinare.

Le borse di studio possono essere assegnate da un periodo minimo di 6 mesi e fino ad un massimo di 2 anni. L'importo della borsa viene erogato in due rate di pari importo, di cui la prima al momento dell'assegnazione e la seconda a metà del periodo di frequenza. Quest'ultima sarà pagata, previa produzione da parte del fruitore della borsa, di un certificato, rilasciato dalla Istituzione estera, che attesti la sua regolare frequenza al corso. Il vincitore perde diritto alla borsa stessa in caso di rinuncia o espressa comunicazione di disdetta da parte dell'Istituzione estera.

Al termine del corso, il borsista dovrà presentare idonea certificazione di regolare frequenza del corso stesso nonché una relazione sull'attività svolta, controfirmata dal docente referente. La mancata attestazione di regolare frequenza comporta l'obbligo di restituzione delle somme già percepite.

Nel caso di sospensione dell'attività di ricerca in periodo intermedio, dovranno essere restituite le somme relative al periodo da cui intercorre l'interruzione.

Art. 17

Accertamento della qualificazione delle istituzioni estere ed internazionale di livello universitario

Le Commissioni valuteranno l'alta qualificazione scientifica delle istituzioni estere ed internazionali ospitanti.

Per istituzione estera, si intende solo quella esistente fuori dal territorio italiano e di comprovata significatività scientifica. Non sono da prendere in considerazione richieste di frequenza a corsi organizzati da istituzioni estere nella loro sede in Italia.

ART.18

Incompatibilità

L'iscrizione al corso rende incompatibile l'iscrizione ai corsi di Dottorato di Ricerca,

anche in co-tutela con Atenei stranieri, fino al conseguimento del titolo, e alle Scuole di Specializzazione, per tutto il periodo di fruizione della borsa.

Non esiste la suindicata incompatibilità per gli studenti delle Scuole di Specializzazione non Mediche di questo Ateneo, che debbano sostenere l'esame di abilitazione finale presso la Scuola o che, iscritti all'ultimo anno di corso, abbiano già frequentato la metà delle ore previste.

IV - BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA POST-DOTTORATO

Art. 19

Finanziamento

L'Università degli Studi di Bologna conferisce borse di studio a laureati in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia o all'estero, per lo svolgimento di attività di ricerca post-dottorato.

L'entità, il numero delle borse e la ripartizione delle stesse, nonché l'importo sono stabiliti annualmente dalla Giunta di Ateneo.

La ripartizione viene effettuata per le aree scientifiche previste dallo Statuto dell'Università degli Studi di Bologna, tenendo conto del numero dei dottorati per area.

Art. 20

Requisiti di ammissione

Al concorso possono partecipare i dottori di ricerca e gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che abbiano terminato i corsi stessi e che siano in debito del solo esame finale per il conseguimento del titolo, sotto condizione di conseguimento del titolo stesso entro il 15 giugno dello stesso anno.

All'atto della presentazione della domanda di ammissione al concorso, i candidati dovranno allegare la relazione di un docente dell'Università di Bologna che presenti la ricerca e che attesti che la medesima si svolgerà presso strutture della stessa Università. Tale dichiarazione deve essere controfirmata dal Direttore della struttura interessata.

I candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito all'estero, che non abbiano ottenuto il riconoscimento di cui all'art. 74 della Legge 382/80, dovranno

presentare al Magnifico Rettore richiesta di equipollenza, ai soli fini del concorso, del loro titolo estero con l'analogo titolo conseguito in Italia; tale equipollenza verrà dichiarata, su proposta del referente scientifico, dal Consiglio della struttura presso la quale si svolgerà l'attività di ricerca.

Art. 21

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice, composta di 5 membri di cui 3 professori ordinari o straordinari e 2 professori associati di discipline ricomprese nelle aree suddette, verrà nominata, per ciascuna area, con decreto rettorale e i componenti sono designati dalla Giunta di Ateneo, che provvede anche alla designazione di due membri supplenti, uno di prima fascia e uno di seconda fascia, che subentreranno in caso di assenza o impedimento del membro effettivo della fascia corrispondente. Essa è presieduta da un professore ordinario di prima fascia.

Art. 22

Selezione

Il concorso, per titolo ed esami, prevede un colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento della ricerca risultante dalla relazione di cui al precedente art. 3.

Il colloquio si intende superato se il candidato ottenga una votazione di almeno 21/30.

Il punteggio a disposizione della Commissione viene ripartito nel modo seguente:

colloquio: 50%

pubblicazioni: 40%

altri titoli: 10%.

La valutazione dei titoli dovrà comunque precedere il colloquio. Sulla base della somma dei punteggi riportati dai singoli candidati, la Commissione formulerà una graduatoria di merito in base all'ordine della quale saranno attribuite le borse.

ART.23

Borsa di studio

Le borse di studio hanno durata biennale, con decorrenza dal 1 luglio dell'anno in corso; sono sottoposte a conferma allo scadere del primo anno e non sono rinnovabili. Al fine di

ottenere la conferma al termine del primo anno, i vincitori delle borse sono sottoposti a valutazione della struttura presso la quale svolgono attività di ricerca.

La fruizione delle suddette borse di studio è incompatibile con l'iscrizione a scuole di specializzazione e a corsi di dottorato di ricerca.

Il pagamento della borsa per il primo anno verrà effettuato sulla base della graduatoria generale di merito, in considerazione del numero dei posti messi a concorso.

Al termine del primo anno, nel caso in cui la valutazione di cui al comma precedente risulti negativa, si procederà al recupero dell'intero importo erogato.